Immagine che contiene testo, clipart

Descrizione generata automaticamenteCITTA’ DI OLGIATE COMASCO

*Provincia di Como*

***Area Affari Generali***

# CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI E VARIE– ANNI 2023/2026

**Art.1 – Oggetto dell’appalto**

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio di sbobinatura delle registrazioni degli interventi orali durante lo svolgimento dei Consigli Comunali.

Occasionalmente il Comune potrà sottoporre anche le registrazioni degli interventi orali durante lo svolgimento di Commissioni o incontri comunque denominati al medesimo servizio di sbobinatura, alle condizioni previste per il Consiglio comunale.

# Art.2 – Modalità di svolgimento del servizio

La sbobinatura delle registrazioni degli interventi orali che si susseguono durante le riunioni del Consiglio Comunale dovrà essere fedelmente riportata e fornita al Comune, in un documento in formato digitale (word), per via telematica all’indirizzo [*segreteria@comune.olgiate-comasco.co.it*](mailto:segreteria@comune.olgiate-comasco.co.it)entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione della registrazione audio. Tale registrazione viene pubblicata sul canale Youtube del Comune di Olgiate Comasco (<https://www.youtube.com/@comuneolgiatecomasco6100>).

# Art.3 – Durata del contratto di appalto

Il contratto avrà la durata dalla data della determina di affidamento del servizio nell’anno 2023 e sino a dicembre 2026.

La Ditta appaltatrice è obbligata a svolgere il servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nel limite massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell’espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato d’appalto.

# Art.4 – Corrispettivo a base di gara

Il corrispettivo a base d’asta è pari ad € 60,00 più IVA al 22% per ogni ora di registrazione, proporzionalmente aumentato o ridotto a seconda della durata temporale dell’audio da resocontare.

Il fabbisogno presunto di ore di registrazione da sbobinare è determinato presuntivamente in 20 ore annue. Sulla base di ciò, l’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 4.800,00 oltre IVA 22%. Il dato sopra riportato è puramente indicativo e la ditta appaltatrice nulla avrà a pretendere in caso di riduzione o aumento delle ore sopra riportate e dovrà in ogni caso effettuare il servizio.

La modalità di svolgimento dei servizi non prevede che vi siano interferenze con il personale del Comune o di altre imprese appaltatrici e pertanto non sono previsti oneri di sicurezza per eliminare o ridurre rischi d’interferenza.

# Art.5 – Obblighi dell’affidatario

L’affidatario dovrà rendere le prestazioni di cui all’art. 1 nel rispetto delle modalità e i tempi indicati nell’art. 2, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla fornitura del servizio in questione.

# Art. 6 – Modalità di pagamento corrispettivo

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio di sbobinatura a cadenza trimestrale, entro 30 giorni dall’emissione di regolare fattura elettronica, indicante l’effettivo servizio svolto e previo riscontro, da parte del Comune, della regolarità della prestazione eseguita rispetto all’ordinazione effettuata e degli obblighi di legge in materia di codice dei contratti pubblici.

Saranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto all’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010, comunicando le coordinate bancarie e/o postali del conto corrente dedicato al servizio oggetto della procedura sul quale accreditare il corrispettivo dovuto.

# Art.7 – Aggiudicazione

La fornitura del servizio verrà aggiudicata al minor prezzo (trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/20216).

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché rispondente alle previsioni del presente capitolato.

# Art.8 – Divieto di trasferimento del contratto e di subappalto

E’ vietata la cessione ed il subappalto di tutto o parte del contratto.

# Art. 9 – Gestione del personale

La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con personale regolarmente assunto. Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria deve essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente a tutte le norme sul trattamento dei dati sensibili; la ditta appaltatrice pertanto verrà nominata responsabile del trattamento dei dati alla luce del G.D.P.R. 2016. Entro l’avvio dei servizi, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare l’elenco del personale operante. Ogni variazione al suddetto elenco, anche in caso di sostituzioni, dovrà essere comunicata immediatamente e tempestivamente specificando i dati anagrafici, nominativo e relativa qualifica dell’operatore designato.

La Ditta è tenuta ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del personale impiegato nel servizio tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore.

Allo stesso personale deve essere garantito il livello di inquadramento ed un trattamento economico adeguato alle mansioni effettivamente svolte, non inferiore a quanto stabilito dai contratti di lavoro nazionali. La Ditta aggiudicataria, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, infortunistiche e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri anti-infortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali. Nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato né potrà essere posto a carico degli stessi alcun diritto di rivalsa o indennizzo. La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con i dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente appalto al Comune al fine di verificare il rispetto delle condizione poste dal presente articolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte della Ditta aggiudicataria, si applica quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente appalto intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

# Art.10 – Rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Al fine della verifica del rispetto delle summenzionate norme da parte del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione se nominato, per tutta la durata del contratto la Ditta è tenuta a fornire tempestivamente la documentazione, le attestazioni e dichiarazioni su richiesta della stazione appaltante.

# Art - 11 Penalità

L’ aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nei servizi prestati ed oggetto del presente appalto;

* non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine a documentazione da presentare, alle modalità da osservare per lo svolgimento del servizio;
* non rispetta i termini di cui all’art. 2 del presente capitolato per la consegna del documento, in formato digitale e cartaceo, risultante dalla sbobinatura delle sedute consiliari. In tal caso verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che la gestione del servizio non è conforme alle prestazioni previste dal presente capitolato d'appalto e dal contratto stipulato contesta l'inadempienza all’affidatario assegnando alla medesima un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora l'Amministrazione non le ritenesse valide, richiama l’affidatario al rispetto degli obblighi sanciti dal contratto e applica una sanzione di entità proporzionata alla gravità dell'inadempienza, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l’affidatario deve adeguarsi agli impegni assunti, fatta salva l’applicazione della penale di cui sopra per il mancato rispetto dei termini per la consegna del documento, in formato digitale e cartaceo, risultante dalla sbobinatura delle sedute consiliari. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno. L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'aggiudicatario convenzionato. Le penalità sono notificate all’aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare della penalità viene introitata in apposito capitolo come entrata.

# Art. 12- Risoluzione del contratto

Il Comune provvederà a risolvere il contratto nei seguenti casi:

* qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità e/o quantità a quelle stabilite con il presente capitolato e l’aggiudicatario, diffidato ad adempiere entro un termine, non si sia adeguato;
* qualora l’aggiudicatario non mantenga per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
* in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
* nel caso di cessione o subappalto del contratto;
* nel caso in cui l’affidatario incorra in un procedimento o provvedimento "antimafia";
* in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
* in caso di fallimento, cessazione o scioglimento dell’aggiudicatario.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto reso dallo stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso.

La disposizione contenuta nel presente articolo deve ritenersi clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, pertanto, con la comunicazione all'aggiudicatario, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il Comune di avvale della suddetta clausola, il contratto si intende risolto di diritto.

# Art. 13 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario è competente il Foro di Como.

# Art. 14 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in quanto applicabili.